

Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 14.11.2016

OGGETTO:Nomina del revisore dei conti per il triennio 1° gennaio 2017 –31 dicembre 2019.

Il relatore comunica:

L'art. 39 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L s.m. prevede che, nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti, la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, e venga scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili,

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 40 41 42 e 43 del D.P.Reg. in parola, l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile continuativamente per una sola volta; ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente e, una volta nominato, dovrà adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio; egli collabora, altresì, in conformità allo Statuto ed al regolamento, con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere comunale, di amministratore o revisore dei conti di forme associative e di cooperazione intercomunali, di azienda speciale o società per azioni che gestiscono servizi pubblici del Comune interessato;

Il compenso per i revisori è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta Regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale, tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente;

Con deliberazione consiliare n. 28 del 14.10.2010, con deliberazione consiliare n. 34 del 28.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato, per il triennio 2011-2013 e poi 2014-2016 revisore dei conti del Comune di Castelnuovo il dott. Ruggero Trentin, regolarmente iscritto al numero 58595 nel registro dei Revisori Contabili,

Rilevato che è necessario procedere ad una nuova nomina;

Atteso che:

- a tal proposito è stato affisso all'albo un avviso prot. 4588 dd. 05.09.2016 in base al quale che gli interessati avrebbero potuto fare domanda entro il 30.09.2016;
- alla scadenza del termine sono pervenute n. 02 domande ;

Tenuto presente che entrambi i professionisti che hanno presentato la propria candidatura risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente e di adeguata professionalità,

Vista la proposta del Sindaco di nominare Revisore dei conti del Comune di Castelnuovo per il triennio 2017-2019 il dott. Fulvio Divina, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, che ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico, dichiarando altresì di essere in possesso dei requisiti di legge e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione e la proposta di affidare per il triennio 2017-2019, l'incarico di revisore dei conti in argomento al dott. Fulvio Divina C.F. DVNFLV66D25B006I, regolarmente iscritto dal 18.02.2000 al n. 111801 nel registro dei Revisori Contabili di cui al DLgs 27 gennaio 1992 n.88; ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico in parola;

Rilevato che il circolare regionale n. 2/EL/2002 sono stati fissati i compensi massimi annui lordi attribuibili ai revisori dei conti dei comuni ed altri Enti Locali a far data dal 01.10.2002;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii. e precisamente: che in data 07.11.2016 il Responsabile del Servizio Segreteria, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta".

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to dott.ssa IUNI SILVANA

che in data 07.11.2016 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta";

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. CASAGRANDA MARA

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.4/L,

Visto il D.P.G.R. 31.07.1996 n. 10/L recante "Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni, già emanato con D.P.G.R. 20 maggio 1993 n. 7/L";

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 12 , astenuti n. 0 contrari n. 0 su n. 0 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di nominare, per i motivi in premessa esposti, revisore dei conti del Comune di Castelnuovo per il triennio 1° gennaio 2017 –31 dicembre 2019, il dott. Fulvio Divina C.F. DVNFLV66D25B006I, residente in Castelnuovo (Tn), regolarmente iscritto al numero 111801 nel registro dei Revisori Contabili, ;
2. Di dare atto che lo stesso ha dichiarato di accettare l'incarico e che non si trova in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa;
3. Di determinare il relativo compenso annuo nella misura di Euro 3.000,00.= oneri compresi, e di dare atto che la spesa sarà prevista al cap. 20 del bilancio 2017 e successivi;

4. di prendere atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 54 comma 2 della L.R. 4 gennaio 1993 n.1 s.m.;

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.